

**SCUOLA delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali**  
**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**  
**Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA**

---

*(ai sensi del D.M.270/04)*

**Giusta delibera del Consiglio di Corso di Laurea magistrale a ciclo unico del 05.10.2015**

**Classe di appartenenza LMG01**

**Sede didattica PALERMO-TRAPANI\_AGRIGENTO**

**ARTICOLO 1**  
**Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3972/2014 dell'11.11.2014) nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio di Corso di Studio in data 05.10.2015 ed emendato in data 11.01.2016, alla luce delle modifiche di ordinamento didattico deliberate

La struttura didattica competente è il Dipartimento **DIGI**

**ARTICOLO 2**  
**Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Scuola, la Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico Sociali dell'Università degli Studi di Palermo;
- b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
- c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270, con D.R. n. 3972/2014 dell'11.11.2014;
- d) per Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ;
- e) per titolo di studio, la Laurea in Giurisprudenza ;
- f) per Settori Scientifico-Disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 25 Novembre 2005;
- g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai DDMM 16/03/2007;
- h) per credito formativo universitario (CFU), il numero intero che misura il volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici del Corso di Studio. Un singolo CFU corrisponde a 8 ore di didattica ;
- i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
- j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* dei Corsi di Studio;
- k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a

piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

### **ARTICOLO 3**

#### **Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio**

1. Il CDS Magistrale in Giurisprudenza è, sotto il profilo didattico e culturale, l'erede diretto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza oggi si propone di formare il giurista del futuro, il cui profilo trova sbocco naturale nel settore delle professioni legali e della magistratura, nonché presso imprese ed istituzioni pubbliche e private, di carattere nazionale e sovranazionale.

3. Il Corso di studio si inquadra nell'ambito dei corsi di tipo umanistico-giuridico, chiamati, nelle moderne società fortemente integrate e globalizzate, a rispondere ad una sfida precisa: dimostrare il loro valore e la loro utilità in un contesto dominato dal tecnicismo e dalla riduzione di ogni questione a modelli di tipo economico e matematico. In tale prospettiva, pertanto, vanno collocati gli studi giuridici, sì patrimonio di conoscenze e di competenze storicamente risalenti, ma al tempo stesso capaci di ridefinirsi e di proporsi nell'assetto contemporaneo e futuro del mondo globale.

4. Il Corso di laurea in Giurisprudenza consente di acquisire, al termine del percorso unitario quinquennale, la laurea magistrale in Giurisprudenza.

5. Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza prevede come obiettivi formativi qualificanti che il laureato debba:

a) avere conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;

b) avere conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi;

c) possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici;

d) possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto;

e) possedere, in modo approfondito, gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

f) possedere alla fine del percorso formativo, adeguata comprensione e padronanza delle categorie giuridiche e del sistema, con specifico riferimento agli ambiti normativi e disciplinari qualificanti le professioni forensi.

6. Ai fini indicati, il Corso di laurea:

-assicura una formazione completa dello studente, sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, in riferimento ai settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella allegata al D. M. 25/11/2005;

-garantisce che la formazione dello studente sia coerente con gli obiettivi formativi della classe, orientando a questi i contenuti del corso;

-prevede l'inserimento nel percorso formativo dello studente di discipline degli ambiti delle materie affini o integrative, per renderlo pertinente ed appropriato all'accesso ai settori professionali della laurea in Giurisprudenza;

-predispose un progetto formativo che consenta allo studente di mettere a frutto le conoscenze e le competenze acquisite e di seguirne lo sviluppo in modo proprio, sia sotto il profilo tecnico che metodologico;

-prevede insegnamenti e metodologie che favoriscano l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze riguardo agli aspetti istituzionali degli ordinamenti giuridici, alla deontologia professionale, alla logica e all'argomentazione giuridica e forense, all'informatica giuridica, al linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

7. Il laureato del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potrà svolgere attività ed essere impiegato, in riferimento a funzioni caratterizzate da

elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

8. Ai laureati del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza è consentito l'accesso alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, ai corsi di dottorato di ricerca, alla Scuola di Dottorato, ai corsi di specializzazione, ai corsi di perfezionamento, ai corsi di Master di primo e/o di secondo livello.

9. Nell'allegata tabella n. 1 sono riportati gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento con il link alle schede di trasparenza.

#### **ARTICOLO 4** **Accesso al Corso di Studio**

1. Il D.M. 270 del 2004 prescrive per l'ammissione al corso di laurea il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equiparato conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, oltre ai requisiti richiesti dai regolamenti didattici di ciascun Ateneo.

2. Si richiede ai fini dell'immatricolazione al corso di studi il possesso di una buona cultura generale, particolarmente sviluppata nell'ambito della storia del pensiero e dell'evoluzione storica, politica ed istituzionale. Elementi necessari sono inoltre la capacità di analisi e di ragionamento teorico e quella di studio e di indagine di testi normativi.

3. Non è previsto alcun tetto al numero di studenti che possono iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dei canali di Palermo e Trapani, ferma restando la quota di sostenibilità massima stabilita dal Decreto Miur n. 987 del 12/12/2016 (Allegato D) (delibere del Consiglio di Corso di studio del 30/11/2016 e del 25/1/2017).

4. Gli studenti possono liberamente iscriversi al Corso di studi dei canali di Palermo e Trapani senza alcun test di accesso.

5. Successivamente all'immatricolazione al Corso di studi, gli studenti, come previsto dalla delibera del Senato Accademico del 13 giugno 2017, parteciperanno ad un test obbligatorio, a cura del Servizio del COT di Ateneo, per valutare la loro preparazione iniziale, nell'area della "lingua inglese (livello B1)", secondo modalità stabilite dai competenti organi di Ateneo. Tale questionario verrà somministrato in modalità on line. Il mancato superamento del test o la mancata presentazione dello studente per il suo svolgimento comportano l'attribuzione di un debito formativo (Obbligo formativo aggiuntivo - Ofa), che egli dovrà colmare obbligatoriamente nel corso del primo anno, attraverso la frequenza di un apposito corso on line obbligatorio, nell'area citata, del quale resta traccia informatica. A conclusione del corso, allo studente verrà somministrato un test finale, per verificare il superamento dell'obbligo formativo aggiuntivo.

6. In conformità alle procedure stabilite dall'Ateneo, in caso di mancata partecipazione al test finale, la verifica dell'assolvimento dell'Ofa avverrà nella sede dell'esame di Inglese giuridico e preliminarmente allo svolgimento dello stesso. Lo studente che non assolve l'Ofa a lui assegnato al primo anno, non potrà sostenere gli esami dell'anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione.

L'ammissione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza è consentita, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270 e, fermo restando il periodo iniziale comune, ex art 11, comma 7, lett. a), D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270, per un minimo di 60 (sessanta) crediti, acquisiti nelle attività formative di base e caratterizzanti di cui al D.M. 25 Novembre 2005 ed alle tabelle annesse al presente regolamento:

- a) ai diplomati di scuola secondaria di secondo grado senza obblighi formativi aggiuntivi;
- b) a chiunque sia in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, e riconosciuto idoneo, subordinatamente al recupero degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

7. In ogni caso, per essere ammessi al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, è necessario possedere, oltre ai requisiti curricolari, un'adeguata preparazione personale, che potrà essere verificata con l'aiuto degli operatori dell'orientamento.

8. L'ammissione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza è inoltre consentita agli studenti del Corso di studi in Scienze Giuridiche (classe 31) e del Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza (classe 22/s), che optino per il Corso di laurea magistrale, con eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

9. Gli studenti che chiedono il trasferimento al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dai corsi di Scienze Giuridiche (classe 31) e laurea specialistica in Giurisprudenza (classe 22/s) di altre Università, saranno ammessi con la convalida dei crediti già conseguiti e con la possibilità di obblighi formativi aggiuntivi.

10. Le procedure ed i criteri per il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro Corso della stessa Università o di altra Università e le modalità attraverso le quali possono essere colmati gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi sono deliberati dal Consiglio di Corso di Laurea.

## ARTICOLO 5

### Calendario delle Attività Didattiche

1. L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

2. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico che viene approvato ogni anno dal Consiglio della Scuola prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito della Scuola e su quello del Corso di Studio.

3. Di seguito i link ai calendari didattici pubblicati sulla piattaforma web di ateneo <http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/didattica/calendario-didattico.html>

## ARTICOLO 6

### Tipologie delle Attività didattiche adottate

1. L'attività didattica viene svolta principalmente nella forma della didattica frontale, mediante lezioni, esercitazioni e seminari.

2. Sono inoltre previste, quali ulteriori forme di attività didattica, il ricevimento studenti, l'assistenza per tutorato e orientamento, verifiche in itinere obbligatorie per i corsi con un numero di CFU pari o superiore a 9 CFU, l'assistenza alla redazione delle tesi finali, il tutorato per attività di stage e/o tirocinio professionalizzante, la partecipazione a Conferenze e a viaggi di studio, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus, etc.).

3. Come previsto dagli articoli 6 e 11, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, per ciascuna tipologia di attività didattica (lezioni frontali, laboratori, visite di campo, ecc.) viene specificata la corrispondenza tra CFU e ore.

4. I crediti formativi sono ripartiti, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea nella seduta del giorno 11.01.2016, tra gli ambiti disciplinari di base e caratterizzanti la classe, nel modo che segue:

<b><u>AMBITI DISCIPLINARI DI BASE</u></b>	<b>LAUREA MAGISTRALE</b>
<b>Storico Giuridico</b> IUS 18 (16 CFU) IUS 19 (12 CFU) Di cui almeno 12 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i due settori	CFU 28
<b>Filosofico-Giuridico</b> IUS 20 Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune	CFU 15
<b>Privatistico</b> IUS 01 Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune	CFU 25

<b>Costituzionalistico</b> IUS 08 (cfu 12) IUS 09 IUS 11 (cfu 6) Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune	CFU 18
<b><u>AMBITI DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI</u></b>	
<b>Penalistico</b> IUS 17	CFU 16
<b>Commercialistico</b> IUS 04	CFU 15
<b>Ec. e Pubblicistico</b> IUS 12 (cfu 12) Secs/p/01 (cfu 6) IUS/05 – IUS/03 (cfu 6)	CFU 24
<b>Comparatistico</b> IUS 02 IUS 21	CFU 9
<b>Comunitaristico</b> IUS 14	CFU 9
<b>Internazionalistico</b> IUS 13	CFU 9
<b>Amministrativistico</b> IUS 10	CFU 18
<b>Processualciviltistico</b> IUS 15 Compreso l'insegnamento di "Aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari" e dell'"informatica giuridica"	CFU 15
<b>Processualpenalistico</b> IUS 16 Compreso l'insegnamento di "Aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari"	CFU 14
<b>Laburistico</b> IUS 07	CFU 13

Attività formative diverse.

Le seguenti attività formative, diverse da quelle di base e da quelle caratterizzanti comuni a tutti gli studenti, sono previste in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5, art. 10, D.M. n. 270 del 2004:

<b>Attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo</b>	D.M. n. 270 del 2004, art. 10, comma 5, lett. A)	CFU 6
<b>Attività formative, in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare</b>	D.M. n. 270 del 2004, art. 10, comma 5, lett. B)	CFU 18
<b>Attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano</b>	D.M. n. 270 del 2004, art. 10, comma 5, lett. C)	CFU 24
<b>Attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze</b>	D.M. n. 270 del 2004, art. 10, comma 5, lett. D)	CFU 18

linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro		
--	--	--

## ARTICOLO 7

### Altre attività formative

1. Attività formative diverse da quelle di base e da quelle caratterizzanti, sono previste in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 25 Novembre 2005, che espressamente prevede, tra l'altro, l'attivazione del seguente insegnamento:

<b>Linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera</b>	D.M. 25 Novembre 2005	CFU 6
--	-----------------------	-------

Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Giurisprudenza, il conseguimento dei CFU delle discipline del gruppo "Lingua straniera" si ottiene con un giudizio di idoneità espresso con modalità comunicate attraverso scheda trasparenza.

2. Tutti gli studenti che non superino le verifiche di idoneità o non abbiano assolto all'eventuale obbligo di frequenza devono sostenere la verifica dell'apprendimento dei contenuti disciplinari nell'ambito delle ordinarie sessioni di esami. L'esito della verifica sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo" cioè senza il ricorso all'espressione del voto in trentesimi.

3. Il Consiglio di Corso, in sede di programmazione e di approvazione del *Manifesto degli studi* si riserva di assegnare lo svolgimento di attività formative relative alla Lingua specialistica, per l'acquisizione di 6 CFU, ad una delle materie curriculari.

## ARTICOLO 8

### Attività a scelta dello studente

1. Gli studenti del CDS in Giurisprudenza, immatricolatisi al I anno a partire dall'a.a. 2016/2017, all'atto della iscrizione al IV anno potranno scegliere, a completamento delle materie comuni del piano di studi, una combinazione di insegnamenti opzionali ed a scelta per un totale di 24 CFU. Tali insegnamenti, da frequentare nel corso del V anno, andranno individuati tra diversi profili che il CDS, sulla base di diverse vocazioni culturali e professionali, struttura per i diversi canali.

2. Gli insegnamenti a scelta di ciascun profilo proposto dal CDS saranno erogati solo previo raggiungimento di un minimo di 10 iscritti. Tali insegnamenti sono consigliati perché già oggetto di valutazione positiva di congruità con gli obiettivi formativi del percorso di studi da parte del CCdS. Gli insegnamenti opzionali di ciascun profilo proposto dal CDS saranno erogati solo previo raggiungimento di un minimo di 5 iscritti.

3. Tutti gli studenti del CDS, a partire dall'a.a. 2015/2016, possono fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nel Manifesto degli Studi dei Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri.

4. La richiesta di inserimento degli insegnamenti "a scelta dello studente" deve avvenire entro il 31 ottobre di ciascun anno per le materie del primo semestre e entro il 28 febbraio per le materie del secondo semestre. L'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio competente, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.

5. Ai sensi del punto sub d) della delibera S.A. del 16.12.2014 n.29 "Inserimento nel piano di studi delle materie "a scelta dello studente", gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU)

possono inserire, tra l materie a scelta dello studente, gli insegnamenti contenuti nei Manifesti di corsi di Laurea (L), di Laurea Magistrale (LM) e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) della Scuola di appartenenza o di altre Scuole dell'Ateneo, con esclusiva e preventiva autorizzazione del solo Consiglio di Corso di Studio di appartenenza, o del suo Coordinatore che lo porta a ratifica nel primo consiglio utile, se l'insegnamento scelto è inserito nel manifesto degli Studi di un Corso di studio ad accesso libero.

6. Nel caso di insegnamenti scelti nell'ambito di Corsi di Studio con programmazione degli accessi dovrà sempre pronunciarsi anche il Consiglio di Corso di Studio di riferimento dell'insegnamento scelto, tenendo conto che, per ciascun anno accademico, il numero massimo di autorizzazioni concedibili è pari al 50% dei posti programmati nell'anno

7. Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di cooperazione europea (*Socrates/Erasmus, Tempus, Comenius*, Università Italo-Francese, ecc.) dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

8. A decorrere dalla programmazione del ciclo didattico 2015/2016, il Consiglio di CDS ha deliberato, in data 10.02.2015, l'istituzione di un percorso di eccellenza, ai sensi dell'art. 9 lett. k) delle "Linee guida per le proposte di attivazione dei corsi di studio dell'offerta formativa 2015/2016". Il percorso di eccellenza, salve diverse determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo, è destinato agli studenti che abbiano conseguito – mediante esami di profitto – almeno 30 CFU al I anno di corso (modifica introdotta sulla base delle Linee guida per la progettazione e l'attivazione dei Corsi di studio dell'offerta formativa 2019-2020, approvate dal Senato accademico il 18/9/2018), riportando una media di 27/30 o superiore.

9. La sua attivazione decorre dall'a.a. 2016/2017 ed è subordinata alla presenza di almeno 25 studenti (pari alla metà della numerosità minima della classe di laurea) in possesso dei requisiti richiesti alla data del 28 febbraio 2017. Tutti gli insegnamenti del percorso di eccellenza si svolgeranno nel II ciclo didattico. Tutti i corsi del percorso di eccellenza potranno essere seguiti dagli studenti incoming Erasmus e da quelli provenienti dalla UIBE di Pechino

10. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al percorso di eccellenza è fissato al 10 marzo 2017 per gli immatricolati al I anno dell'a.a. 2015/2016. Per gli immatricolati al I anno nell'a.a. 2016/2017 verrà fissato nel corso del I semestre dell'a.a. 2016/2017.

11. Agli studenti ammessi al percorso di eccellenza saranno riconosciuti i CFU corrispondenti alle attività formative di contesto I.

12. Il percorso di eccellenza si articola su un numero di insegnamenti integrativi a scelta, che lo studente inserirà nel proprio piano di studio in deroga ai limiti imposti dalle "Linee guida per l'iscrizione ai corsi singoli e ai corsi liberi dell'Ateneo di Palermo", nonché su attività integrative – con attribuzione di CFU – che verranno via via deliberate dal CDS.

13. Il percorso di eccellenza, che può essere completato tra il II ed in V anno di corso, si intende superato con l'acquisizione di almeno 40 CFU.

14. Il superamento con esito positivo di almeno 4 esami di insegnamenti a scelta (per un totale di 24 CFU) del percorso di eccellenza, viene comunque riconosciuto e caricato in carriera allo studente quale attività formativa a scelta.

15. Il superamento con esito positivo dell'intero percorso di eccellenza determinerà il riconoscimento allo studente dei CFU corrispondenti alla lingua specialistica, il conteggio dei voti riportati, ai fini della media finale utile per sostenere l'esame di laurea, nonché l'attribuzione di un punto in più ai fini della media di partenza per l'esame di laurea, previa modifica del regolamento dell'esame finale della laurea magistrale in Giurisprudenza.

## ARTICOLO 9

### Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate

1. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere il riconoscimento come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati dai competenti Consigli di Corso di Studio, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, per una sola volta e, fino ad un massimo di 12 CFU.

2. Il limite massimo di 12 CFU deve essere applicato, a ciascuno studente, facendo riferimento al suo percorso formativo di primo e secondo livello (Laurea e Laurea Magistrale) o al suo percorso di Laurea Magistrale a ciclo unico (Art.1, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo).

## **ARTICOLO 10**

### **Propedeuticità**

Le propedeuticità previste sono quelle riportate all'allegata Tabella.

## **ARTICOLO 11**

### **Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici**

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati nella tabella allegata all'art.4 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 12**

### **Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame**

1. Tutti gli insegnamenti impartiti nei Corsi di studio, si concludono con un esame che può essere svolto in forma orale o in forma scritta e orale, secondo le modalità indicate nell'art. 24 del Regolamento Didattico d'Ateneo. Le modalità di svolgimento degli esami di profitto sono previste, per ciascun insegnamento, nella scheda di trasparenza.

2. Le prove di verifica si concludono, di norma, con un esame orale, l'unico ad essere oggetto di verbalizzazione, anche se precedute da prove scritte e/o pratiche, svolte con modalità stabilite dal Consiglio di Corso di Studio in relazione agli obiettivi formativi dell'insegnamento.

3. La prova scritta ha luogo nel giorno d'inizio dell'appello e la prova orale deve svolgersi di regola entro sette giorni.

4. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode. La verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto avviene con modalità informatiche nel rispetto della apposita regolamentazione di Ateneo.

5. La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.

6. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione, secondo modalità stabilite dal Docente che è comunque tenuto alla conservazione dell'elaborato nei termini temporali previsti dall'apposita regolamentazione del consiglio di corso di studio. Le modalità di consultazione delle eventuali prove scritte devono comunque consentire un esercizio effettivo del diritto di accesso alle suddette prove.

7. Nel caso che gli esami si svolgano sia in forma scritta che orale, la commissione, qualora giudichi insufficiente l'elaborato scritto, potrà consigliare al candidato di non sostenere la prova orale. Lo studente che non si presenti alla prova orale sarà considerato ritirato, altrimenti il voto sarà attribuito tenendo conto di entrambe le prove di esame.

8. Qualora il docente intenda effettuare prove in itinere, la partecipazione non è obbligatoria per lo studente ed il risultato non potrà precludere l'accesso all'esame. Per i corsi aventi un numero di CFU pari o superiore a 9 la previsione di prove in itinere è tuttavia obbligatoria.



9. Come deliberato dal Consiglio di CDS in data 10.02.2015, al fine di rendere la prova in itinere maggiormente funzionale all'accelerazione del percorso curriculare dello studente, anche in attuazione a quanto previsto in seno al RAR 2015, gli argomenti fatti oggetto di prova in itinere positivamente superata dallo studente sono stralciati dal programma dell'esame finale.
10. Le sessioni d'esame sono quelle previste dal calendario didattico di cui al precedente articolo 5.

### **ARTICOLO 13**

#### **Docenti del Corso di Studio**

I docenti del CDS, ivi compresi i docenti di riferimento, sono elencati nella allegata Tabella n. 3

### **ARTICOLO 14**

#### **Attività di Ricerca**

Indicare sinteticamente o con riferimento ad apposito allegato, specie per i Corsi di Laurea Magistrale, le attività di ricerca svolte dai docenti a supporto delle attività formative previste dal Corso di Studio.

### **ARTICOLO 15**

#### **Prova Finale**

1. Il Corso di studio della laurea magistrale in Giurisprudenza si conclude, dopo il superamento di tutti gli esami prescritti, con un esame di laurea, consistente nella presentazione e discussione di una tesi, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e su di un tema attinente ad una delle discipline previste dal piano di studi seguito.
2. Il voto di laurea si determina sulla base dei criteri indicati nel Regolamento sull'esame di laurea Magistrale in Giurisprudenza.
3. Il superamento dell'esame finale di laurea dà diritto ad ottenere il numero di crediti formativi previsti dal piano di studi. All'esame finale sono attribuiti 24 cfu. Di questi tre vengono assegnati per lo svolgimento della ricerca e degli studi preparatori della tesi di laurea esclusivamente nel caso in cui tali attività siano svolte in una sede straniera e a seguito di un programma di mobilità, debitamente documentato per la convalida, da apposito transcript of records o da attestazione equipollente, così come stabilito dalla delibera del Senato Accademico 9/3/2015. Un altro credito viene assegnato in esito al superamento del test finale di verifica dell'apprendimento delle competenze di Information literacy, così come stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2021. I restanti 20 cfu sono assegnati alla prova finale..
4. Il Regolamento dell'esame di laurea in Giurisprudenza è disciplinato dal DR n. 1544 del 2014.

### **ARTICOLO 16**

#### **Conseguimento della Laurea Magistrale**

Il voto finale di Laurea (Laurea Magistrale) è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto dall'apposito Regolamento per la prova finale del Corso di Studio, emanato con D.R. n.1544 del 2014.

### **ARTICOLO 17**

#### **Titolo di Studio**

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore Magistrale in Giurisprudenza.

## **ARTICOLO 18**

### **Supplemento al Diploma – *Diploma Supplement***

L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 31, comma 2 del regolamento didattico di Ateneo).

## **ARTICOLO 19**

### **Commissione Paritetica Docenti-Studenti**

1. Ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento in cui il Corso di Studio è conferito.
2. Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da specifico regolamento.
3. La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.
4. In particolare, in relazione alle attività di corso di studio, la Commissione Paritetica esercita le seguenti funzioni:
  - a. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati)
  - b. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e gli ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
  - c. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
  - d. Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento
  - e. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
  - f. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS

## **ARTICOLO 20**

### **Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio**

1. In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.
2. La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.
3. Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, voterà i due componenti docenti.
4. L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio.
5. Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

6. La Commissione ha il compito di elaborare il Rapporto Annuale di Riesame (RAR) del Corso di Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del Corso di Studio.

## **ARTICOLO 21**

### **Valutazione dell'Attività Didattica**

1 L'indagine sull'opinione degli studenti sulla didattica è attiva dal 1999 e prevede la valutazione da parte degli studenti frequentanti ciascun insegnamento, del docente, della logistica e dell'organizzazione della didattica, nonché dell'interesse degli argomenti trattati.

2. L'indagine sull'opinione degli studenti è condotta mediante una procedura informatica di compilazione di un questionario accessibile dal portale studenti del sito web di Ateneo (procedura RIDO).

3. Lo studente accede alla compilazione dopo che sono state effettuate almeno il 70% delle lezioni previste.

4. L'allegata tabella contiene gli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica aggiornata all'a.a. 2014/2015. La tabella contenente i dati aggregati viene di anno in anno pubblicata sul sito del CDS.

## **ARTICOLO 22**

### **Tutorato**

L'elenco dei tutors è contenuto nella tabella 4 allegata al presente regolamento

## **ARTICOLO 23**

### **Aggiornamento e modifica del regolamento**

1. Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati.

2. Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.

3. Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web della Scuola e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all'Area Formazione Cultura Servizi agli Studenti-Settore Ordinamenti Didattici e Programmazione entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o eventuale modifica.

## **ARTICOLO 24**

### **Riferimenti**

**Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali**  
**Via Maqueda, 172**

**Dipartimento Di Giurisprudenza**  
**Via Maqueda, 172**

**Coordinatore del Corso di studio:**  
<http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470>

**Mail: corsodilaureagiur@unipa.it**  
**tel. +3909123892004**

**Manager didattico della Scuola: dott.ssa Valentina Zarcone**

**Mail: [valentina.zarcone@unipa.it](mailto:valentina.zarcone@unipa.it)**

**tel. 091238964208**

**Rappresentanti degli studenti: (nominativi ed e-mail)**

<https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./content/documenti/amministrazione-trasparente/Rappresentanti-degli-studenti-in-CCdS-2019-20-aggiornato-2.pdf>

**Componenti della Commissione Paritetica Docenti- Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza (nominativi ed e-mail):**

**Indirizzo internet:**

<https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/qualita/commissioneParitetica.html>

**Riferimenti:** Guida dello Studente, Guida all'accesso ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale, **Portale "University"** <http://www.university.it/>